



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici,
Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico

Via Positano n.4 – Bari 70121

Tel. 080/5412185 - fax 080/5412188

PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

All.n.1

SUAP del Comune di Bitonto
PEC: suap.ba@cert.camcom.it
Ecoschino s.r.l.
PEC: ecoschino_srl@pec.it
Regione Puglia
Settore Gestione Rifiuti e Binifiche
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Comune di Bitonto
PEC: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia – DAP
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ASL BARI Area Nord
PEC: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
SINDACO CITTA' METROPOLITANA
SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA
S e d e

e, p.c.

Oggetto: D.P.R. N.59/3013 e D. Lgs.N. 152/2006 Artt. 113, 214 -216, 272. R.R. N. 26/2013. Società "Ecoschino S.R.L." di Bitonto. Insediamento sito alla S.P. 231 Al Km 3,500. Istanza di iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ed autorizzazione allo scarico di acque meteoriche e alle emissioni in atmosfera, nell'ambito di un procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Attivato presso il Suap del Comune di Bitonto. Riferimento Pratica N.08138480721-11042022-1533 Prot. 0040235 del 20/04/2022.

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determinazione dirigenziale n. 1580 del 27/03/2023, concernente l'oggetto.

Distinti saluti

D'ordine del Dirigente Ing. Maurizio Montalto
Il Responsabile del procedimento
Dott. Armando Diamanti

Il Funzionario
Maria Grazia Tursilli



Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - IMPIANTI TERMICI - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: D.P.R. N.59/3013 E D. LGS.N. 152/2006 ARTT. 113, 214 -216, 272. R.R. N. 26/2013. SOCIETÀ "ECOSCHINO S.R.L." DI BITONTO. INSEDIAMENTO SITO ALLA S.P. 231 AL KM 3,500. ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE E ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) ATTIVATO PRESSO IL SUAP DEL COMUNE DI BITONTO. RIFERIMENTO PRATICA N.08138480721-11042022-1533 PROT. 0040235 DEL 20/04/2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 149 del 25.11.2021 è stata disposta una "Riorganizzazione della struttura gestionale dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 379 del 24.12.2021 è stato conferito all'Ing. Maurizio Montalto, l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico";

Visto:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità dei rifiuti trattati;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5/2/98, come modificato dal D.Lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;
- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alle Province, a far data dal 13/2/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- l'art.124 e 113, del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss. mm. e ii., recante disposizioni sulla tutela

delle acque dall'inquinamento, che al primo comma statuisce "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", al settimo comma, statuisce che: "salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia...";

- il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, che ha disciplinato quanto previsto all'art.113 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali", pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 24.05.2022,
- l'art.19 del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 che conferisce alle Province, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- la Legge n.56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" e specificamente l'art.1, comma 16;
- le Leggi Regionali nn. 24/1983, 17/2000 e 17/2007;
- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bari ed in particolare l'art. 38.

Vista ed esaminata la documentazione in atti dalla quale risulta che:

- con pratica Suap del Comune di Bitonto n.08138480721-11042022-1533 protocollo n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0040250 del 20/04/2022, in atti al prot. n.29933, n.29937 e n.29940 del 20/04/2022, è stata trasmessa l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/13 e s. m ed i., avanzata della Società "Ecoschino S.r.l." di Bari, con sede legale alla Via R. Bovio n.20, ed operativa in Bitonto alla S.P 231 al Km 3,500 allibrata in catasto al Fg. di mappa n.52 p.lle nn.270, 273 e 355 destinata ad attività di recupero rifiuti, per i seguenti titoli abilitativi:

A. autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 e s.m.i.;

B. attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 152/2006;

A) GESTIONE ACQUE METEORICHE

Relativamente alle acque meteoriche:

- nella surrichiamata pratica SUAP è stata allegata documentazione tecnica ed elaborati grafici;
- con note Suap del Comune di Bitonto in atti al n. 80063 e n.80065 del 24/10/22, n.17807 e n.17809 del 28/03/23, a seguito delle richieste di questo Ufficio n.43859 del 06/06/22 e n.93259 del 06/12/22 è stata prodotta documentazione integrativa ed elaborati tecnici;

B) GESTIONE DEI RIFIUTI

Relativamente alla gestione dei rifiuti si prende atto, dalla documentazione pervenuta che:

- l'istanza predetta e le successive integrazioni sono relative all'attività di messa in riserva e recupero R13, R4 di rifiuti speciali non pericolosi rientranti nell'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, di cui alla tipologie 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.4, 4.5, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.19, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, 10.2, 14.1, su area distinta in catasto al foglio52 p.lle nn.270-273 e 355, per una quantità massima di 3.000 tonn/a di R13, di cui 2.680 tonn./a per attività R4 ed una capacità massima di stoccaggio istantaneo di 500 tonn., secondo il quadro schematico elenco rifiuti ed il lay-out allegati;
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 46047 del 13/06/2022, si chiedeva alla società

Determinazione Dirigenziale n. 1580 del 27-03-2023

- “Ecoschino S.r.l.”, per mezzo del SUAP, la trasmissione di documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 8428 del 31.01.2023 il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità ha espresso parere favorevole alla realizzazione del varco di accesso con prescrizioni, allegato al presente provvedimento;
 - con nota del 23.02.2023, acquisita al prot. n. 17506 del 27.02.2023, la Società Ecoschino s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;
 - con note prot. n. 25420 del 27.02.2023, atti al prot. n. 17807 e n. 17809 del 28.02.2023, il Suap del Comune di Bitonto ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Società Ecoschino s.r.l.;

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni in atmosfera si prende atto, dalla documentazione pervenuta, che:

- la Società ha trasmesso la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272, lett. hh) D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte II “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;

Atteso, inoltre, che:

- l’attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: *“Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”*;
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:
“...La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...
 Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...
 Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell’ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell’ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni precedenti a tenerne *“in debito conto nello svolgimento delle proprie attività”*;
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a **€.90.500,00** come di seguito specificato:

- Ammontare garanzia finanziaria = A

dove

- A – Garanzia per operazioni preliminari di recupero (R13-R4) pari a:

-	500 t x 145 € per attività R13 di rifiuti non pericolosi	= €.	72.500,00
-	2.680 t/a x 11,5 € per attività R4 di rifiuti non pericolosi	= €.	30.820,00
-	Importo minimo da garantire	€.	90.500,00

- TOTALE da garantire 90.500,00

€.

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro **€.90.500,00**, le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Ritenuto infine che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 comma 6 del D.M. 26/05/2016, è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia. Il gestore potrà prestare le garanzie finanziarie frazionandole per periodi temporali minori; Si precisa che il gestore dovrà, comunque, provvedere, per tempo, a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato; quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno anni 5;

Vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio;

Accertato che la Società ECOCHINO S.R.L. ha provveduto al versamento dei diritti di iscrizione di € 51,65 mediante versamento a mezzo bonifico;

Accertato, pertanto, che sussistono le condizioni, nonché i requisiti che consentono di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 Capo II del DPR n.59/2013 per i seguenti titoli abilitativi:

A. autorizzazione allo scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ai sensi art. 113 del del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del R.R. 26/2013;

B. comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- C. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 lett. hh) D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte II "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";

Visto il certificato di destinazione urbanistica n. 36163 del 29.09.2021 dal quale si evince che l'area risulta tipizzata "zona D/5";

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione del varco di accesso rilasciato con nota prot. n. 8428 del 31.01.2023 dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità;

Visto che, ad oggi, non è pervenuto il parere della ASL Bari;

Rilevato che il Dott. Giovanni Bertoldi, il Dott. Armando Diamanti e la Dott.ssa Maria Grazia Tursilli, hanno attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti nella qualità di responsabile del procedimento, il Dott. Giovanni Bertoldi e la Dott.ssa Maria Grazia Tursilli, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Bari;

D E T E R M I N A

1) **di adottare**, per le motivazioni espresse nella narrativa, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 Capo II del DPR n.59/2013, che verrà rilasciata dal **SUAP del Comune di Bitonto**, in favore della Società **ECOSCHINO S.R.L.**, con sede in Bitonto alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273 e 355, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli

abilitativi:

A. autorizzazione allo scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ai sensi art. 113 del del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del R.R. 26/2013;

B. comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 lett. hh) D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte II "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";

A) GESTIONE ACQUE METEORICHE

L' autorizzazione di cui al punto viene concessa secondo le modalità in narrativa descritte e qui richiamate e nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

A.1) di autorizzare la Società "Ecoschino S.r.l., allo scarico delle acque meteoriche dilavanti dalle superfici scolanti dell'insediamento, sito alla S.p. 231 al km 3,500, sito alla Via della Roverella e specificatamente, secondo le seguenti modalità:

- le acque meteoriche di prima pioggia dilavanti dalle superfici scolanti dell'insediamento, previo pretrattamento di grigliatura saranno opportunamente separate dalle successive, tramite un pozzetto scolmatore, e convogliate ad un sistema di trattamento di dissabbiatura, disoleazione e filtrazione su carboni attivi, per essere successivamente convogliate ed accumulate in una vasca per il successivo uso irriguo del verde pertinenziale e per il lavaggio piazzali, il "troppo pieno" scaricato tramite sistema di subirrigazione del verde pertinenziale,
- le acque meteoriche di seconda pioggia dilavanti dalle superfici scolanti dell'insediamento, opportunamente separate dalle prime, previo pretrattamento di grigliatura, saranno avviate ad un sistema di trattamento di dissabbiatura e disoleazione per essere successivamente accumulate in una vasca per il successivo uso irrigui del verde pertinenziale e per lavaggio piazzali, il "troppo pieno" scaricato tramite subirrigazione del verde pertinenziale;

A.2) La Società è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) comunicare la data di attivazione dello scarico, ai fini dei controlli previsti dalla legge, alla Città Metropolitana Bari – Ufficio Ambiente e al Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Bari;
- b) trasmettere la messa a punto funzionale degli impianti di trattamento come descritti al precedente punto A.1), ai sensi dell'art. 16 c. 4 del R.R. n. 26/2013 e s. m ed i.;
- c) osservare i limiti chimico fisici di accettabilità previsti dalla tab. 4 all. n. 5 D.Lgs. n. 152/06 e s. m. i, con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato e produrre, annualmente, certificazione analitica da cui risulti che le acque di pioggia trattate, prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge;
- d) prevedere l'installazione di un pozzetto di prelievo analitico dei reflui immediatamente a valle sia dell'impianto di trattamento di prima pioggia che di quello di seconda pioggia;
- e) utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive;
- f) assicurare lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, disoleazione e accumulo mediante Ditte terze autorizzate, custodendo le relative certificazioni di conferimento;
- g) dovranno essere eseguiti periodici controlli ed ispezioni alle opere di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico compresa la tenuta idraulica delle vasche, al fine di garantire la perfetta efficienza della rete di fogna bianca interna all'insediamento. Tali interventi, dovranno essere annotati e custoditi in apposito registro;
- h) comunicare al Comune di Bitonto, Arpa Puglia Dap Bari e alla Asl Ba Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13 c. 6 del RR. 26/2013 e s.m.i., fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
- i) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari a cadenza quadriennale, relazioni sulla verifica dell'efficienza dei sistemi di gestione delle acque meteoriche ed interventi di manutenzione;
- l) in caso di attivazione della rete di fognatura pluviale separata pubblica, le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del R.R.26/13 e s m i., potranno essere immesse nella rete, previa autorizzazione e prescrizioni del Soggetto gestore, ai sensi dell'art.4 co. 9 del

R.R.26/13 e s. m. i., dando tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Bari dell'avvenuta connessione alla rete di fognatura e della contestuale dismissione dello scarico;

m) comunicare al Suap di riferimento ovvero il Comune, alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;

n) ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;

o) tutti gli impianti di trattamento delle acque meteoriche, da installare nell'insediamento in oggetto, devono essere certificati ai sensi delle norme UNI 858.

B) ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI

- **B.1)** di **iscrivere**, ai sensi dell'art.216 comma 3 del D.Lgs. n.152/06, al **n. 586** del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, la Società **E COSCHINO S.R.L.**, con sede in Bitonto alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273 e 355, per l'attività di recupero e messa in riserva R4, R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, per una quantità massima di 3.000 tonn/a di R13, di cui 2.680 tonn./a per attività R4 ed una capacità massima di stoccaggio istantaneo di 500 tonn., secondo il quadro schematico elenco rifiuti ed il lay-out allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B.2) la Società è obbligata, pena la sospensione dell'attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto **B.1)**. In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all'Autorità competente.

B.3) di dare atto che le garanzie, determinate per l'importo pari a **€90.500,00**, come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari entro il termine perentorio di 30 giorni dal rilascio del titolo da parte del Suap, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

B.4) l'esercizio dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:

a) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, do vrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 6^a del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad **€ 51,65** su c.c.p. n. 18294702 intestato a "Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico", indicando *Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale* del richiedente e *tipo di attività e classe di appartenenza*;

b) dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e s.m.i.;

c) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:

- i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo massimo di 360 giorni; tutte le aree di stoccaggio dovranno essere dotate di appositi cartelli con indicazione dei Codici CER relativi ai rifiuti stoccati;

- dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.;

- le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora, e la fauna, nonché

causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;

- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti;

- il gestore è tenuto a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Società fornitrice;

- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;

- in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio;

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

C.1 nell'esercizio dell'attività sub 1.C), adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/2006 per la lettera hh) – “saldatura di oggetti e superfici metalliche” della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006, la Società Ecoschino s.r.l. è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Emissione	Parametri	Valore limite [mg/Nmc]
E01	Polverosità totale	10
	Metalli totali (Cr, Co, Ni, Cd)	0,1
	Stagno e suoi composti	2
	Piombo e suoi composti	0,1

A) di presidiare da idoneo sistema di aspirazione localizzato, tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, per inviarle all'esterno dell'ambiente di lavoro;

B) che gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

I. idonei punti di prelievo collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne efficienza;

II. nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e/o modifiche analitiche specifiche;

III. laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate), comunque, concordate con il Dipartimento ARPA Puglia;

C) di adottare una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti in presenza di situazioni anomale. L'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento a questa Amministrazione, al Comune di **Bitonto** ed al Dipartimento Arpa Puglia. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati;

D) di effettuare lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e di quelli intermedi, in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive;

E) di comunicare, almeno quindici giorni prima l'inizio della messa in esercizio degli impianti a questa Amministrazione, al Comune di **Bitonto** ed al Dipartimento Arpa Puglia;

F) di completare, entro tre mesi dall'avvio, la messa a regime; se si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato di tre mesi, deve essere presentata una richiesta a questa Amministrazione, nella quale dovranno essere descritti sommariamente,

gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga e dovrà essere indicato il nuovo termine per la messa a regime;

G) di eseguire un ciclo di campionamenti entro venti giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e il conseguente flusso di massa; il campionamento deve essere condotto secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988;

H) di presentare gli esiti delle rilevazioni analitiche entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti a questa Amministrazione, al Comune di **Bitonto** ed al Dipartimento Arpa Puglia, in una relazione finale che riporti la caratterizzazione finale del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione adottate;

I) di eseguire le verifiche successive con cadenza biennale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata ad Arpa Puglia e tenuta a disposizione;

J) di eseguire le rilevazioni, volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui, adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs. n.152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali o internazionali disponibili. Si ricorda, in ogni caso, che:

- I. l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- II. i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- III. i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel processo tecnologico;
- IV. i risultati delle analisi eseguite all'immissione devono riportare i seguenti dati:
 - IV.I. portata di aeriforme espressa in m³/h, riferita alle condizioni di temperatura di 0°C e pressione 0,101 Mpa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
 - IV.II. concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 Mpa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
 - IV.III. temperatura dell'effluente in C°;

2) l'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale da parte del **SUAP del Comune di Bitonto**, con avvertimento che, almeno sei mesi prima della scadenza, la Società, se interessata, è tenuta a presentare specifica domanda di rinnovo tramite il **SUAP del Comune di Bitonto** ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.P.R. n.59/2013, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. o dalla documentazione di settore, o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art.5, comma 2 del citato D.P.R.;

3) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica, nonché impregiudicati diritti dei terzi;

4) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si procederà all'adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs.152/2006, Titolo IV Capo III, art.130 lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;

5) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;

6) di prevedere che, la mancata osservanza di quanto sopra prescritto o di eventuali violazioni di legge comporterà l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 D.Lgs 152/06 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

7) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella

Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

8) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative.

9) di notificare il presente provvedimento al **SUAP del Comune di Bitonto** ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonchè di trasmettere il provvedimento al **Comune di Bitonto**, alla Regione Puglia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari,, alla ASL BA e alla Società interessata e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana di Bari ed al Servizio Polizia Metropolitana;

10) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;

11) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, 27-03-2023

IL DIRIGENTE
ING. MAURIZIO MONTALTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

REGIONE PUGLIA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
COMUNE DI BITONTO

**PROGETTO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ED. 04

ELENCO CER

COMMITTENTE:

ECOSCHINO S.r.l.

Sede Legale

Via Raffaele Bovio, 20

70123 Bari (BA)

Sede Operativa

S.P. 231 Km 3,500

70032 Bitonto (BA)

ELABORATO DA:



Dott. Ing. Alessandro Antezza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 10743

Visto:

il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 4985



0	Aprile 2022	A.A.	O.T	O.T.	Elaborato Descrittivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Protocollo Arrivo N. 29937/2022 del 20-04-2022
Allegato 5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

DM 05.02.98	DESCRIZIONE	Codice CER	OPERAZIONI		QUANTITA' TOTALE R4	QUANTITA' TOTALE R13	CAPACITA' ISTANTANEA
TIPOLOGIA			R4	R13	[t/anno]	[t/anno]	[t]
2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	150107 160120 170202 191205 200102		x		45	
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	x	x	600	600	
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100899 110501 110599 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	x	x	1100	1100	
3.3	sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	150105 150106		x		20	
3.6	pallini di piombo rifiuti	200140	x	x	40	40	
3.8	puliture di industrie dei metalli preziosi	150203 190812 190814		x		15	
3.9	rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	100701 100702 161102 161104		x		20	
3.10	pile all'ossido di argento esauste	160605 200134		x		30	
3.11	rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	090107		x		5	
3.12	rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi	200140	x	x	40	40	
4.4	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	100201 100202 100903		x		15	
4.5	schiumature povere di Zn	110502		x		5	

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
 Protocollo Arrivo N. 29937/2022 del 20-04-2022
 Allegato 5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4.7	polvere di allumina	100305		X		10
5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160106 160116 160117 160118 160122	X	X	145	145
5.2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	160106 160116 160117 160118 160122	X	X	102,5	102,5
5.3	catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160803 160804		X		10
5.4	catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza	160801		X		2,5
5.5	marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801		X		2,5
5.6	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 160216 200140 200136 (solo R13)	X X X	X X X X	175	175 10
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 170402 170411 (solo R13)	X X	X X X	110	110 10
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 160122 160216 170401 170411 (solo R13)	X X X X	X X X X X	130	130 10
5.9	spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	160216 170411 (solo R13)	X	X X	35	35 10
5.10	fini di ottone e fanghi di molazza	110299 (solo R13) 120103 120104 120199	X X X	X X X X	9	5 9
5.11	terra di rame e di ottone	100699 101099		X		7,5
5.12	rifiuto di trattamento di scorie di ottone	101003 101010 101012		X		12,5
5.13	ferro da cernita calamita	101099		X		2,5

5.14	scaglie di laminazione e stampaggio	100210 120101 120102 120103	X	X	8,5	8,5
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114 110206 160214 160216 200136 (solo R13)	X X X X	X X X X	85	85 10
5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214 160216 200136 (solo R13)	X X	X X X	75	75 10
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	150102 191204 200139 170203		X		27,5
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	160119 170203		X		5
6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	160119		X		2,5
6.6	imbottiture sedili in poliuretano espanso	160119		X		2,5
6.11	pannelli sportelli auto	160119		X		2,5
10.2	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103		X		10
14.1	rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata	060902 100601 100602 100809 100811 101003 (solo R13)	X X X X X	X X X X X	25	25 2,5

2680	3000	500
ton/anno	ton/anno	tonnellate
R4	R13	ISTANTANEA

CAPACITA' TOTALE ANNUA
CAPACITA' DI STOCCAGGIO Istantanea

3000 t/a
500 t



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ALLEGATO

Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni derivanti da atti, commissivi o omissivi, dolosi o colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, la garanzia deve comunque consentire - fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come al successivamente punto 2 -, almeno la copertura di:

- a) spese necessarie, inerenti o comunque connesse alle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, incluso il trasporto;
- b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente;
- c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente.

2. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate è soggetto a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

3. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348;

4. Termini e durata delle garanzie

4.1 La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salve diverse indicazioni e prescrizioni.

4.2 La garanzia finanziaria è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto maggiorata di due anni.

4.3 L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi o al rischio di danno all'ambiente, può trattenere la garanzia o parte di essa per una durata superiore a quella individuata ai sensi del precedente punto.

5. Pagamento del risarcimento

La garanzia dovrà espressamente prevedere che:

- il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, dovrà essere eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

- ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente;
- la rinuncia da parte della società/banca-agenzia di credito ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

6. Svincolo estensioni ed escussione

6.1 Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia, in caso di cessazione dell'attività, l'autorità competente, su richiesta del gestore e previa verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata.

6.2 In caso di variazioni della titolarità della gestione dell'impianto da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata o comunicata, l'autorità competente, nelle forme e nei modi di cui al precedente punto 6.1 e su richiesta del precedente gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

6.3 L'autorità competente procede all'escussione della garanzia prestata in caso di accertata violazione di previsioni normative o di prescrizioni contenute nell'autorizzazione.



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità
Via Castromediano, 130- Tel. 080 5412826 - Fax: 080 5412872 - Bari
p.e.c.: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
e-mail: viabilita@cittametropolitana.ba.it

Città Metropolitana di Bari
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
SUAP di Bitonto

PEC: suap.ba@cert.camcom.it

**Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.08138480721-11042022-1533 - SUAP 3683 - 08138480721
ECOSCHINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Riscontro nota prot. n. 46047/2022 del 13/06/2022**

In relazione all'oggetto, si riscontra la nota di codesto Servizio intesa ad acquisire parere in merito alla revisione dell'insediamento della società proponente ECOSCHINO s.r.l. ubicato in fregio alla S.P. 231.

Visionato il progetto trasmesso, si è evidenziato che la proposta progettuale rappresenta l'insediamento e, per gli aspetti di competenza dello scrivente, il varco di accesso dalla S.P. 231 che deve essere espressamente autorizzato ai sensi del D.Lvo n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada all'art. 22 comma 1.

La proposta contravviene a quanto disposto dal D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada all'art. 45 comma 3 in quanto l'accesso proposto è situato a meno di 100 m rispetto ad una diramazione stradale costituente traversa parallela all'accesso richiesto.

Si esprimono, però, le seguenti considerazioni:

1. l'accesso previsto nel progetto sostituisce un preesistente varco e, di conseguenza non si tratta di un nuovo accesso ma della regolarizzazione di uno preesistente;
2. il varco proposto consente la manovra di accesso alla proprietà dei proponenti in maniera molto più fluida e sicura per la circolazione, rispetto al varco precedente, che costringeva i veicoli ad effettuare una vera e propria manovra di inversione;
3. questo Ufficio ha in corso di progettazione un intervento di riqualificazione generale della S.P. 231, e lo ha candidato a finanziamento nell'ambito dei fondi disponibili a seguito del D.M. che prevede "Ripartizione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane";

4. tale intervento prevede la realizzazione di strade complanari che consentiranno l'accesso in maniera conforme alle norme del C.d.S.

Per quanto espresso, questo Ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione del varco di accesso come rappresentato nei grafici progettuali allegati alla proposta, con le seguenti prescrizioni da adottare in fase esecutiva:

- 1) il varco di accesso laterale, preesistente, dovrà essere chiuso;
- 2) dovrà essere disposta segnaletica verticale che consenta l'accesso solo alle componenti di traffico viaggianti in direzione Modugno Bitonto;
- 3) dovrà essere disposto obbligo di svolta a destra per chi esce dalla proprietà privata e si immette sulla S.P. 231
- 4) l'accesso dovrà essere adeguato a cura e spese del privato proponente, alle nuove predisposizioni che saranno realizzate in fase di adeguamento e riqualificazione della S.P. 231.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO



